



**CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA-ASTI**

---



**BANDO TRANSIZIONE ENERGETICA  
Anno 2024**

**Approvato con Deliberazione della Giunta camerale n. 198 del 22/12/2023**

## Articolo 1 – Finalità

1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria - Asti - di seguito Camera di commercio, nell'ambito dell'iniziativa strategica di Sistema "*La doppia transizione digitale ed ecologica*" autorizzata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con decreto del 23 febbraio 2023, intende incentivare l'avvio da parte delle imprese di percorsi per favorire la transizione energetica attraverso interventi di efficienza energetica, introduzione di Fonti di Energia Rinnovabile (di seguito FER) e partecipazione a Comunità Energetiche Rinnovabili (di seguito CER), in coerenza con il principio *do no significant harm* (DNSH - interventi che non arrechino nessun danno significativo all'ambiente così come previsto dal Reg. U.E. n. 852/2020).

## Articolo 2 - Ambiti di intervento

1. Con il presente Bando si intende finanziare, tramite contributi a fondo perduto (voucher), l'acquisizione di servizi di consulenza e formazione, da parte di figure altamente qualificate e competenti, finalizzati a favorire:
  - a. la razionalizzazione dell'uso di energia da parte delle imprese, attraverso la realizzazione di interventi di efficienza energetica, riducendo i consumi e le emissioni di gas clima-alteranti;
  - b. lo sviluppo di sistemi di autoproduzione FER, anche attraverso la partecipazione delle imprese alle CER.

## Articolo 3 - Dotazione finanziaria, natura ed entità dell'agevolazione

1. La dotazione finanziaria del bando è di euro 100.000,00.
2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher. I voucher avranno un importo unitario massimo di euro 5.000,00, non comprensivo dell'eventuale premialità di cui al successivo comma 5.
3. L'entità massima dell'agevolazione non può superare il 70% delle spese ammissibili.
4. Il valore minimo dell'investimento è di euro 3.000,00.
5. Alle imprese in possesso del rating di legalità<sup>1</sup> in corso di validità al momento della presentazione della domanda e fino all'erogazione del voucher, verrà riconosciuta una premialità di euro 250,00 concedibile nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali "de minimis".
6. I voucher saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
7. La Camera di commercio si riserva la facoltà di:
  - integrare la dotazione finanziaria iniziale del Bando, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse a valere sul bilancio;
  - chiudere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
  - riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.
8. Ogni impresa può presentare **una sola richiesta di contributo**. In caso di eventuale presentazione di più domande è tenuta in considerazione la prima domanda presentata in ordine cronologico.

---

<sup>1</sup> Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto-legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012.

## Articolo 4 - Soggetti ammissibili

**1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda di contributo e fino alla liquidazione del voucher, presentino i seguenti requisiti:**

- a) siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014<sup>2</sup>;
- b) abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Alessandria-Asti;
- c) siano attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese;
- d) siano in regola con il pagamento del diritto annuale nel triennio precedente la presentazione della domanda di contributo. Nel caso in cui la Camera di commercio riscontrasse una situazione irregolare, inviterà l'impresa a regolarizzarsi entro 10 giorni di calendario dalla ricezione di tale richiesta e a trasmettere la documentazione comprovante il suddetto pagamento, pena la non ammissibilità della domanda;
- e) non siano in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- f) abbiano assolto gli obblighi contributivi (DURC regolare) e siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni. In caso di irregolarità del DURC la domanda sarà automaticamente respinta. La Camera informerà l'azienda la quale potrà regolarizzare la propria posizione ed eventualmente ripresentare la candidatura;
- g) non abbiano forniture di servizi in essere con la Camera di commercio di Alessandria-Asti ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135<sup>3</sup>;
- h) abbiano realizzato gli interventi ammessi al voucher presso la sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Alessandria-Asti.

## Articolo 5 – Spese ammissibili

**1. Sono ammissibili le spese per i seguenti servizi di consulenza:**

- a) audit energetici, finalizzati a valutare la situazione iniziale "as is" dell'impresa, per individuare e quantificare gli interventi di efficienza e le opportunità di risparmio e definire un piano di miglioramento energetico;

<sup>2</sup> La categoria delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone (calcolate in unità lavorative/anno - ULA), il cui fatturato annuo (voce A1 del conto economico) non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. All'interno della categoria delle PMI, si definisce:

- "piccola impresa" un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
- "microimpresa" un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Si sottolinea che il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari deve avvenire sulla base dell'insieme dei criteri previsti nella definizione di PMI. In particolare, se la richiedente NON è un'impresa autonoma, si dovrà tener conto anche dei dati delle imprese associate o collegate rilevanti, in applicazione degli articoli 3 e 6 della stessa definizione. Per approfondimenti: [Guida dell'utente alla definizione di PMI - Publications Office of the EU \(europa.eu\)](http://guida.europa.eu)

<sup>3</sup> Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

- b) analisi delle forniture di energia, attraverso la verifica dei documenti contrattuali e contabili delle utenze, finalizzata alla definizione di un programma di ottimizzazione dei parametri contrattuali alla luce delle caratteristiche produttive dell'impresa;
  - c) progettazione di sistemi di raccolta e di monitoraggio dei dati energetici di base (bollette, contatori, ecc.) e della produzione (consumi, rendimenti, ecc.), anche attraverso l'utilizzo di automazioni con tecnologie 4.0;
  - d) piano di miglioramento energetico con individuazione e quantificazione degli interventi di efficienza e le opportunità di risparmio dell'impresa;
  - e) implementazione di sistemi di gestione dell'energia in conformità alle norme ISO 50001, ISO 50005, ISO 50009;
  - f) studi di fattibilità per progetti di riqualificazione energetica;
  - g) studio di fattibilità tecnico-economica finalizzata alla realizzazione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER);
  - h) realizzazione della documentazione tecnica (progetto, configurazione, ecc.) e giuridica (statuto, contratti, ecc.) necessaria alla costituzione di/adesione ad una CER;
  - i) implementazione di tecnologie digitali e 4.0 (cloud, IoT, Intelligenza artificiale, ecc.) per favorire la transizione energetica ("doppia transizione");
  - j) acquisizione temporanea del servizio esterno di Energy Manager a beneficio dell'impresa.
2. In fase di presentazione della domanda, le spese relative ai servizi di consulenza devono essere espressamente riferite alle tipologie di intervento di cui al comma 1 del presente articolo.
  3. Sono inoltre ammissibili le spese per attività di formazione, con una durata non inferiore alle 40 ore totali, finalizzata al conseguimento della qualifica di Energy Manager per risorse interne impiegate stabilmente nell'impresa.
  4. Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per:
    - trasporto, vitto e alloggio;
    - imposte, tasse;
    - servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria;
    - verifiche ispettive o altre attività dell'ente di certificazione finalizzate all'emissione/rinnovo di certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);
    - servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge.
  5. Tutte le spese devono essere sostenute a partire dalla data del provvedimento di concessione del contributo e fino al 180° giorno successivo. Tale termine deve intendersi come termine ultimo di chiusura del progetto. **La documentazione di spesa dovrà essere corredata, pena inammissibilità, dal codice CUP (Codice Unico di Progetto)** rilasciato in fase di concessione dell'aiuto, ai sensi dell'art. 5 comma 6 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13. Per spese sostenute si intendono le spese fatturate e interamente pagate.
  6. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero.

## Articolo 6 – Fornitori di servizi

1. Ai fini del presente Bando, l'impresa dovrà avvalersi esclusivamente per i servizi di consulenza e formazione di uno o più fornitori tra i seguenti:
  - a) EGE – Esperti in Gestione dell'Energia – certificati, a fronte della norma UNI CEI 11339, da enti accreditati;

- b) Energy Manager e/o altri esperti, operanti come liberi professionisti o all'interno di imprese<sup>4</sup>, che abbiano realizzato nell'ultimo triennio almeno tre attività, a favore di clienti diversi, per servizi di consulenza/formazione alle imprese, nell'ambito dei servizi di cui all'art. 5, comma 1 e comma 3 del presente bando. Il fornitore, in questo caso, è tenuto a produrre una autocertificazione attestante tale condizione, firmata digitalmente, che l'impresa beneficiaria dovrà allegare alla domanda di voucher.
2. Relativamente ai soli servizi di formazione, l'impresa potrà avvalersi anche di enti di formazione (es. agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università, Scuola di Alta formazione, Istituti tecnici superiori) o altri soggetti qualificati, certificati ISO 9001:2015 per il settore EA37, al fine di assicurare l'erogazione di percorsi formativi e professionalizzanti di qualità, con specifico riferimento al settore energetico.
3. I fornitori di servizi ad imprese beneficiarie delle agevolazioni previste dal presente Bando non possono a loro volta presentare domanda di partecipazione sullo stesso Bando.
4. I fornitori di servizi non possono:
- essere in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa beneficiaria – ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile;
  - avere assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con l'impresa beneficiaria.<sup>5</sup>

#### Articolo 7 – Presentazione delle domande

1. **A pena di esclusione, le richieste di voucher devono essere trasmesse tassativamente in modalità telematica, con firma digitale**, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese” del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, a partire **dalle ore 11:00 del 15/01/2024 alle ore 21:00 del 15/03/2024**, salvo anticipata chiusura del Bando per esaurimento delle risorse disponibili. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher. Sul sito internet camerale www.aa.camcom.it alla sezione Amministrazione trasparente - Sovvenzioni, contributi, sono disponibili le istruzioni operative per la trasmissione telematica e la modulistica editabile.
2. L'invio della domanda può essere delegato ad un intermediario abilitato all'invio delle pratiche telematiche.
3. Alla pratica telematica dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- a) **MODELLO BASE** generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato;
- b) **ALLEGATI AL MODELLO BASE:**
- I. **Modulo di domanda**, compilato in ogni sua parte. **In caso di firma digitale del soggetto delegato, è richiesta anche la firma autografa o digitale del titolare/legale rappresentante dell'impresa. Le istanze prive del modulo di domanda saranno automaticamente escluse;**
  - II. **“Modulo Intervento”**, sottoscritto con firma autografa o digitale dal Legale Rappresentante dell'impresa partecipante. Il Modulo Intervento contiene le seguenti informazioni (tutti i campi sono obbligatori):
    - descrizione dell'intervento proposto;

<sup>4</sup> In quest'ultimo caso sarà l'impresa a fatturare e a fornire l'autocertificazione relativa ai servizi svolti.

<sup>5</sup> Per “assetto proprietario sostanzialmente coincidente” si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali, a titolo meramente esemplificativo, legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

- obiettivi e risultati attesi;
  - ragione sociale, partita IVA dei fornitori di cui si avvarrà l'impresa con l'indicazione della tipologia di intervento realizzato (costi di consulenza, costi per formazione);
- III. Eventuale copia di un **documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante dell'impresa**, qualora egli sottoscriva con firma autografa la domanda di contributo e il "Modulo Intervento";
  - IV. **"Modulo di autocertificazione del fornitore"** relativa a quanto previsto alla lettera b) del comma 1, articolo 6, ove applicabile;
  - V. **Preventivi di spesa** intestati all'impresa richiedente, in euro, redatti in lingua italiana o accompagnati da una sintetica traduzione, da cui si evincano con chiarezza le singole voci di costo; i preventivi di spesa, inoltre, dovranno essere predisposti su propria carta intestata da soggetti regolarmente abilitati. Non saranno ammessi auto preventivi. E' opportuno raggruppare i preventivi in un unico file firmato digitalmente.
4. È obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC dell'impresa, presso il quale viene eletto domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. L'indirizzo PEC deve essere riportato sia sulla domanda di contributo che sull'anagrafica della domanda telematica (webtelemaco) e deve essere coincidente.
  5. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato o tardivo ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

#### Articolo 8 – Valutazione delle domande e concessione

1. È prevista una **procedura valutativa a sportello** (di cui all'art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. In caso di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. Oltre all'istruttoria amministrativo-formale, è prevista una verifica in merito all'attinenza della domanda con i servizi di cui all'articolo 5, comma 1 del presente Bando e al rispetto dei requisiti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 6, relativamente ai fornitori dei servizi.  
Verranno automaticamente rigettate le istanze che non contengono il modello base e il modulo di domanda o la cui documentazione risulti illeggibile.  
L'istruttoria si conclude con l'adozione del provvedimento di concessione o di diniego dell'agevolazione, debitamente motivato, entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda. Il provvedimento è comunicato all'impresa interessata unitamente al codice CUP (Codice Unico di Progetto) da trasmettere ai fornitori ai fini del suo inserimento in fattura.  
Nel caso di nuova disponibilità di risorse, in seguito a rinunce o decadenze dal contributo o revoche dal voucher, la Camera procederà, entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di approvazione dell'ultima Determinazione di concessione, alla valutazione delle domande di agevolazione, presentate a valere sul presente Bando, che non hanno inizialmente trovato copertura finanziaria, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
2. È facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica. La mancata presentazione di tali integrazioni entro il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di voucher.
3. Gli elenchi delle domande ammesse e finanziate e delle domande ricevute ma non esaminate per esaurimento delle risorse disponibili vengono pubblicati sul sito camerale [www.aa.camcom.it](http://www.aa.camcom.it) - sezione Amministrazione trasparente - Sovvenzioni, contributi.

## Articolo 9 – Rendicontazione e liquidazione del voucher

1. L'erogazione del voucher è subordinata all'invio della rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria, mediante pratica telematica attraverso lo Sportello Web Telemaco con modalità analoga alla richiesta del voucher. Sul sito internet camerale [www.aa.camcom.it](http://www.aa.camcom.it) alla sezione Amministrazione trasparente - Sovvenzioni, contributi, sono fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica della rendicontazione e la modulistica editabile.
2. La rendicontazione delle spese sostenute deve essere inviata **entro 30 giorni dal termine di chiusura del progetto**, così come stabilito all'art. 5, comma 5 del presente bando - pena la decadenza dal voucher.

Alla rendicontazione dove essere allegata la seguente documentazione:

- a) **Modulo di richiesta liquidazione di contributo** contenete la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000 in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente riferiti alle attività di consulenza/formazione realizzate, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa, firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente o dal soggetto delegato. **In caso di firma digitale del soggetto delegato, è richiesta anche la firma autografa o digitale del titolare/legale rappresentante dell'impresa;**
- b) **Copia delle fatture e degli altri documenti di spesa** di cui alla lettera a), riconducibili in maniera diretta ai preventivi presentati, debitamente quietanzati. Tali documenti dovranno riportare, **pena la non ammissibilità della spesa, il codice CUP rilasciato in fase di concessione** (è opportuno raggruppare le fatture in un unico file firmato digitalmente);
- c) **Copia delle quietanze:**
  - bonifici bancari (allo sportello o tramite home banking) - fornire estratto conto o lista movimenti<sup>6</sup> contenente l'addebito del bonifico e il riferimento espresso alla fattura o altro documento di spesa, data e importo del pagamento effettuato da conto corrente intestato all'impresa richiedente direttamente al fornitore beneficiario (NON sono validi il mero ordine/disposizione di bonifico, codice CRO o similari);
  - assegno e/o ricevuta bancaria - in questo caso, oltre a copia dell'estratto conto, occorre allegare anche copia dell'assegno e della documentazione bancaria attestante la data e l'importo del pagamento ed il riferimento espresso alla fattura o al documento di spesa a cui si riferisce;
  - pagamenti tramite POS - occorre allegare ricevuta bancomat o ricevuta carta di credito aziendale unitamente alla lista dei movimenti/estratto conto della carta ed estratto conto bancario con evidenza dell'addebito dell'importo di cui all'estratto conto della carta di credito;
  - altri sistemi di pagamenti elettronici gestiti da intermediari vigilati (ad es. Paypal, Satispay, Stripe) - occorre allegare documentazione equivalente all'estratto conto della carta di credito intestata all'azienda o estratto conto bancario con evidenza dell'addebito dell'importo indicato nella documentazione di cui sopra;
  - pagamenti certificati da soggetti quali poste/banca/comune ed altri enti pubblici – occorre allegare la ricevuta rilasciata dall'Ente o dall'Istituto di credito;

I pagamenti devono essere tracciabili ai sensi della vigente normativa. **Non sono ammessi pagamenti in contanti e/o tramite compensazione** tra il beneficiario e il fornitore. Le fatture o i documenti di spesa non quietanzati o la cui quietanza risulti incompleta non consentiranno

---

<sup>6</sup> **ATTENZIONE: l'estratto conto o la lista movimenti sono SEMPRE necessari a dimostrazione dei pagamenti. Nel caso di pagamenti cumulativi oltre all'estratto conto da cui risulti l'addebito cumulativo è necessario allegare dettaglio degli importi di tutti i pagamenti in addebito, evidenziando il pagamento da documentare.**

l'ammissibilità delle relative spese (è opportuno raggruppare le quietanze in un unico file firmato digitalmente).

- d) **Dichiarazione di fine corso e copia dell'attestato di frequenza** per almeno l'80% del monte ore complessivo rilasciati dall'Ente di formazione, nel caso in cui il progetto preveda attività formativa;
  - e) **Modulo di relazione finale** firmata dal Legale Rappresentante dell'impresa beneficiaria del voucher, di consuntivazione delle attività realizzate;
  - f) Eventuale copia di un **documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante dell'impresa**, qualora egli sottoscriva con firma autografa il Modulo di richiesta liquidazione contributo e il Modulo di relazione finale;
  - g) **Report "Selfi4.0"** di self-assessment del livello di maturità digitale dell'azienda che si ottiene compilando il questionario sul portale nazionale dei PID al link: <https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/paginainterna/assessment-maturita-digitale-impresae>;
  - h) **Report "SUSTAINability"** di self-assessment del livello di sostenibilità raggiunto dall'azienda che si ottiene compilando il questionario reperibile sul sito <https://esg.dintec.it>.
3. Sarà facoltà della Camera di commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza dal voucher.
  4. L'impresa beneficiaria ai fini della liquidazione ed erogazione del contributo dovrà avere sostenuto un importo di spesa non inferiore al 70% delle spese ammesse a contributo, fermo restando che in qualsiasi caso l'importo minimo sostenuto non potrà essere inferiore a € 3.000,00.
  5. Alle domande regolari rispetto alle verifiche effettuate verranno liquidati i relativi contributi con provvedimento del dirigente competente entro 90 giorni dall'invio della rendicontazione.

#### Articolo 10 – Regime di Aiuto e Cumulo

1. I contributi pubblici oggetto del presente bando sono soggetti al regime "de minimis" nel rispetto dei Regolamenti (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 per il settore agricolo e n. 717/14 della Commissione del 27 giugno 2014 per il settore pesca e acquacoltura e s.m.i.
2. In base a tali Regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" accordati ad un'impresa "unica"<sup>7</sup> non può superare il massimale di € 300.000,00, € 25.000,00 per le attività agricole di produzione primaria e € 40.000,00 per settore della pesca e dell'acquacoltura nell'arco dell'esercizio in corso e dei due esercizi finanziari precedenti. Per quanto non disciplinato o

<sup>7</sup> Si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Si escludono dal perimetro dell'impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.



definito espressamente dal presente bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti. La Camera di commercio effettuerà la verifica del rispetto dei massimali “de minimis” sul Registro nazionale degli Aiuti di Stato. L’impresa può verificare l’ammontare dei contributi ottenuti nell’esercizio corrente e nei due precedenti la data della domanda accedendo al sito del Registro Nazionale Aiuti di Stato al seguente link:

<https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx> .

3. Gli aiuti di cui al presente bando sono cumulabili per gli stessi costi ammissibili:
  - a) con altri aiuti in regime “de minimis” fino al massimale “de minimis” pertinente;
  - b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal Regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.

Sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili.

Il cumulo non può comunque superare il 100% dei costi sostenuti poiché in nessun caso è ammesso il sovra finanziamento: sulle stesse spese ammissibili (stesse fatture) per le quali si chiede il contributo ai sensi del presente bando non devono essere stati concessi contributi su altri bandi per un importo che, sommato al contributo del presente bando, comporti il superamento del 100% della stessa spesa ammissibile.

Le spese di cui alla domanda di contributo sul presente bando non devono essere state oggetto di concessione di contributi su altri bandi che prevedono il divieto di cumulo. Nel caso in cui l’impresa, successivamente alla presentazione della domanda di contributo, abbia avuto in concessione contributi sulle stesse spese ammissibili su bando che prevede il divieto di cumulo, deve darne tempestiva comunicazione all’Ente camerale.

4. In base ai Regolamenti citati, l’importo complessivo degli aiuti in regime “de minimis” accordati ad un’impresa “unica” non può superare i massimali pertinenti nell’arco di tre esercizi finanziari.
5. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti. Allo scadere dei predetti Regolamenti trovano applicazione i successivi Regolamenti analoghi, emanati nelle medesime materie.

#### Articolo 11 – Obblighi delle imprese beneficiarie dei voucher

1. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale dell’intervento finanziario:
  - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal presente Bando;
  - b) ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda presentata;
  - c) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
  - d) a sostenere, nella realizzazione degli interventi, un investimento minimo effettivo non inferiore al 70% delle spese ammesse a contributo (art. 9, comma 4 del presente bando) e comunque non inferiore all’importo di euro 3.000,00 (art. 3, comma 4 del presente bando);
  - e) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
  - f) a segnalare, all’indirizzo PEC [info@pec.aa.camcom.it](mailto:info@pec.aa.camcom.it), prima della concessione del voucher, l’eventuale perdita del rating di legalità e ogni altra modifica a quanto indicato nella domanda di contributo.
2. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati a richiedere autorizzazione, motivando adeguatamente, per eventuali variazioni relative all’intervento, alle spese oggetto della domanda di contributo o al fornitore dei servizi, prima della effettiva realizzazione delle nuove spese oggetto di variazione, pena la non ammissibilità delle stesse. Dette eventuali variazioni devono essere

comunicare, ai fini della loro autorizzazione, scrivendo alla Camera di commercio di Alessandria – Asti all’indirizzo [info@pec.aa.camcom.it](mailto:info@pec.aa.camcom.it).

#### Articolo 12 – Controlli

1. La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l’effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

#### Articolo 13 – Decadenza, revoca e rinuncia del voucher

1. **Il voucher assegnato è soggetto a decadenza o revoca totale qualora non vengano rispettate tutte le indicazioni e gli obblighi contenuti nel Bando** e qualora si presenti una delle seguenti condizioni:
  - a) mancata o difforme realizzazione del progetto rispetto alla domanda presentata dall’impresa;
  - b) venir meno dei requisiti di cui di cui all’art. 4, comma 1;
  - c) mancata trasmissione della rendicontazione secondo quanto previsto dall’art. 9, del presente bando;
  - d) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell’ottenimento del voucher;
  - e) impossibilità di effettuare i controlli di cui all’art. 12 per cause imputabili al beneficiario;
  - f) esito negativo dei controlli di cui all’art. 12.
2. In caso di revoca del beneficio l’impresa è tenuta a restituire, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento di revoca, il contributo ricevuto aumentato degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione e sino alla data di assunzione del provvedimento di decadenza. Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi vigenti in materia. Le imprese che intendono rinunciare al contributo, in una qualunque fase istruttoria, devono comunicarlo tramite PEC all’indirizzo [info@pec.aa.camcom.it](mailto:info@pec.aa.camcom.it) indicando nell’oggetto della mail la seguente dicitura: {nome Azienda} – rinuncia al contributo voucher TE 2023.

#### Articolo 14 – Responsabile del procedimento (RUP)

1. Ai sensi della Legge n. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto d’accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i., il procedimento amministrativo riferito al presente bando è affidato al Responsabile del Settore internazionalizzazione, attrazione investimenti, transizione digitale ed ecologica.

#### Articolo 15 – Ricorsi e accesso agli atti

1. Ai sensi dell’art. 3, comma 4, Legge 241/90, avverso il provvedimento di concessione dei contributi è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. secondo le modalità di cui al D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell’atto impugnato.
2. Gli interessati hanno diritto di accedere agli atti del procedimento ai sensi dell’art. 22 e ss. della Legge n. 241/1990.

#### Articolo 16 – Norme per la tutela della privacy

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la

Camera di commercio intende informare sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo.

2. **Finalità del trattamento e base giuridica:** i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, nonché l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR) di cui all'art. 1 del presente Bando. Tali finalità comprendono: le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese. Con la sottoscrizione della domanda di contributo, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.
3. **Obbligatorietà del conferimento dei dati:** il conferimento dei dati da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dalla Camera di commercio con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura per la concessione del contributo richiesto.
4. **Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione:** i dati acquisiti saranno trattati da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio nonché da altri soggetti, anche appartenenti al sistema camerale, appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della Camera di commercio di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge.

5. **Periodo di conservazione:** i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.
6. **Diritti degli interessati:** agli interessati, di cui agli art. 13 e 14 del GDPR, è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dall' art. 15 e seguenti del GDPR. In particolare:
  - a) è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l'esercizio dei seguenti diritti:
    - richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano;
    - conoscere la fonte e l'origine dei propri dati;
    - riceverne comunicazione intelligibile;
    - ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
    - richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la limitazione dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
    - opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare;
  - b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta [info@pec.aa.camcom.it](mailto:info@pec.aa.camcom.it) con idonea comunicazione;
  - c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

7. **Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto:** il titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio di Alessandria-Asti, con sede legale in via Vochieri 58, Alessandria – Tel. 0131/3131 – 0141/535211, PEC [info@pec.aa.camcom.it](mailto:info@pec.aa.camcom.it), la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail: [rpd2@pie.camcom.it](mailto:rpd2@pie.camcom.it).